

sentenza
29 gennaio 2009
n. 997

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034
sul ricorso n. 58 del 2009 proposto da

Viridis Antonietta, Ventura Margherita e Ventura Elena

rappresentate e difese dall'avv. Riccardo Salmeri e dall'avv. Francesca Colace, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Milano, corso XXII Marzo 4

c o n t r o

Comune di Cinisello Balsamo

in persona del Sindaco *pro tempore*, Angelo Zaninello, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Viviani, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria S. Babila 4/A

per l'annullamento

previa sospensiva, dell'atto dirigenziale 24 ottobre 2008 (prot. n. 47563, pratica di condono n. 1360/86), emesso dal Settore Gestione del Territorio, Servizio Edilizia Privata, recante avviso di emissione del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 31 e seguenti legge n. 47/1985, nella parte in cui subordina il rilascio del permesso al pagamento di somme per conguaglio oblazione (€1.114,16) e contributo di concessione (€ 40.074,35); nonché delle note comunali 18 maggio 2006 (prot. n. 24729), 21 aprile 2008 (prot. n. 18851), e 29 settembre 2008, ove intese nel senso che la definizione della domanda di condono sia subordinata alla demolizione della tettoia oggetto del parziale diniego di sanatoria 15.10.1987 prot. n. 72281, e nella parte in cui dispongono integrazione documentale dell'istanza di condono 28.3.1986;

per l'accertamento

della prescrizione del debito per oblazione e contributi, della già avvenuta formazione di un titolo edilizio in sanatoria (per provvedimento implicito o per silenzio-assenso) e, in subordine, del diritto delle ricorrenti alla liquidazione di contributi ed oblazione in base alle tariffe vigenti all'epoca di presentazione della domanda di sanatoria (marzo 1986);

e per la condanna

del Comune alla restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso ed al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso, notificato il 19.12.2008 e depositato il 12.1.2009;

Visto il controricorso del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2009, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, gli avv.ti Salmeri, Colace e Viviani;

Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 58/2009
reg. ric.

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Il 28.3.1986 la dante causa delle ricorrenti (Ventura Bibite di Ventura Secondo) presentò al Comune domanda di concessione in sanatoria, ex art. 31 legge n. 47/1985, per opere abusive consistenti nella realizzazione di una tettoia, di una cantina, di due box, di un WC, nonché di una tettoia a copertura di un balcone al primo piano.

Con atto 15.10.1987 il Sindaco respinse la domanda limitatamente alla tettoia di copertura del terrazzo al primo piano, in quanto eseguita dopo il 1.10.1983.

Substrate nella proprietà delle opere, le ricorrenti chiesero al Comune (istanza 4.5.2006) la definizione della pratica di condono.

Il Comune, accertata la demolizione della tettoia ed acquisita la documentazione integrativa richiesta con note 21 aprile e 29 settembre 2008, ha emesso il permesso di costruire in sanatoria, subordinandone il rilascio e l'efficacia al pagamento, a conguaglio, delle seguenti somme, comprensive di interessi: € 1.114,16 per oblazione ed € 40.074,35 per contributo di concessione.

2. Con il ricorso in epigrafe le ricorrenti assumono:

- che la domanda di condono presentata nel 1986 deve ritenersi già definitiva, o per provvedimento implicito (il diniego parziale di condono del 15.10.1987 implicherebbe la sanatoria delle opere diverse dalla tettoia non sanabile) o per silenzio-assenso (formatosi al decorso del biennio dalla presentazione della domanda);

- l'eventuale diritto del Comune al conguaglio dell'oblazione e del contributo concessorio sarebbe prescritto, operando per l'oblazione la prescrizione di trentasei mesi (art. 35 legge 47/1985) e per il contributo l'ordinaria prescrizione decennale, entrambe decorrenti, si assume, dalla presentazione della domanda.

In subordine, le ricorrenti chiedono che le somme dovute a conguaglio vengano liquidate sulla base delle tariffe vigenti al momento di presentazione della domanda di sanatoria, dedotti i pagamenti già fatti allo stesso titolo, e senza calcolo di interessi, essendo il ritardo imputabile all'inerzia dell'Amministrazione.

Deducono altresì l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto privo di ogni indicazione circa i criteri seguiti per la quantificazione delle somme pretese a conguaglio. Chiedono, infine, il risarcimento dei danni, che si riservano di quantificare in corso di causa, ovvero da liquidare in via equitativa.

3. Il ricorso, cui resiste il Comune, è solo in parte fondato.

Il diniego di condono per la tettoia non comporta l'implicita sanatoria delle opere, diverse dalla tettoia, oggetto della domanda di condono; né può ritenersi perfezionato su quest'ultima il silenzio-assenso, perché ciò presuppone la completezza della domanda, che deve essere corredata da tutta la documentazione prevista dall'art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Nel caso di specie è pacifico che la domanda originaria era priva della perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e della certificazione attestante l'idoneità statica: documenti che le ricorrenti hanno presentato solo in seguito ad esplicita richiesta del Comune, la cui inerzia non può ridondare a vantaggio del soggetto inadempiente rispetto ad un onere che la

legge pone, in via primaria, a suo carico.

L'incompletezza della documentazione, per giurisprudenza costante, impedisce il decorso dei termine per la formazione del silenzio-assenso (cfr. Cons. Stato V 21.9.05 n. 4946, 25.6.02 n. 3441; Cons. Stato 2^a, 11.1.06 n. 7892/2004, 13.6.07 n. 1797/2007).

D'altro canto, solo una domanda corredata dalla prescritta documentazione consente all'Amministrazione di determinarsi con cognizione di causa e di operare eventuali richieste di conguaglio dell'oblazione o di pagamento del contributo di concessione; sicché anche la questione relativa al decorso o meno del termine di prescrizione non può essere riguardata separatamente da quella della completezza della domanda (Cons. Stato V, n. 4946/05 cit.).

4. Esclusa, a tale stregua, la prescrizione, va esaminato se le somme richieste dal Comune siano in tutto o in parte dovute.

Per quanto riguarda l'oblazione, l'atto impugnato richiama l'art. 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, sulla definizione agevolata delle violazioni edilizie.

La norma dispone: "I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato richiesto nei termini di cui all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47."

Le ricorrenti, pur censurando genericamente l'omessa indicazione dei criteri di calcolo (peraltro integrati dal computo analitico prodotto dalla difesa comunale in camera di consiglio), non offrono alcun elemento atto a dimostrare l'esattezza dell'importo a suo tempo "autoliquidato" e a contrastare la pretesa del Comune ad una differenza, sia pur modesta, tra importo versato a titolo di oblazione e importo dovuto per legge.

Tale differenza, per quanto ricavabile dall'atto impugnato, è pari a € 317,71 (€ 3.872,86 - € 3.555,15), mentre nel computo prodotto in camera di consiglio è indicata in € 506,24. Quale che sia l'importo-base, esso, triplicato e maggiorato degli interessi dal 31 marzo 1996, è comunque superiore alla somma pretesa dal Comune (€ 1.114,16, comprensiva di capitale e interessi), sicché il ricorso, per questo aspetto, non può essere accolto.

5. Per quanto riguarda il contributo concessorio, esso è stato liquidato dal Comune sulla base delle tariffe di cui alla delibera consiliare 25 febbraio 1988 n. 35.

Alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Sezione, ritiene il Collegio debbano essere applicate le tariffe vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 (cfr. Cons. Stato V 6.9.02 n. 4562; TAR Milano 2^a 29.9.95 n. 1161, confermata da Cons. Stato V 17.9.02 n. 4716).

La difesa del comune richiama il disposto dell'art. 39, comma 10, seconda parte, della legge n. 724 del 1994, che prevede l'applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989 e, in caso di mancato pagamento nel termine di legge, l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.

La norma non è applicabile al caso in esame; non tanto perché non è richiamata nel preambolo dell'atto (né risulta che il Comune abbia inteso farne applicazione); quanto perché essa - come si desume dal primo periodo del comma in esame - vale per le "domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47": vale cioè per i casi in cui "presentata la domanda, non viene effettuata la oblazione dovuta".

Ciò postula che l'interessato non abbia adempiuto all'obbligo di versare l'oblazione o all'obbligo di versare il conguaglio richiesto dal Comune. Nel caso in esame la somma dovuta a titolo di oblazione è stata pressoché integralmente versata; ed il Comune ha chiesto un conguaglio solo con l'atto contestato in questa sede.

6. Per quanto riguarda gli interessi, esclusa per le ragioni già dette l'applicabilità dell'art. 39, decimo comma, terzo periodo, va applicata la regola generale secondo cui gli interessi sono dovuti a partire dal momento in cui matura il debito correlativo. Poiché il contributo di concessione viene liquidato (ed è stato liquidato) in sede di emanazione del permesso di sanatoria, gli interessi non possono essere fatti decorrere da un momento antecedente alla notificazione del relativo avviso. Né il Comune può dolersi del tempo trascorso, essendo ciò imputabile almeno in parte alla sua inerzia nella definizione della domanda di condono.

7. In conclusione, il ricorso va accolto nella sola parte relativa alla liquidazione del contributo di concessione e relativi interessi, fermo restando il diritto del Comune di liquidare e richiedere detto contributo applicando le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.

La domanda risarcitoria va respinta, non essendovi prova di danni che l'atto impugnato abbia causato prima della sua rimozione per effetto della presente sentenza.

Le spese di causa possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2009, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Carmine	Russo	referendario
L'estensore		Il presidente